
Quale responsabilità per chi non conserva le fatture?

Data Articolo: 11 Febbraio 2019

Autore Articolo: Antonino Salvaggio

Per quanto tempo vanno conservate le fatture e i documenti contabili? E a quali responsabilità va incontro l'imprenditore o il professionista che non conserva le fatture e i libri contabili obbligatori per legge?

Le norme civilistiche prevedono un **principio generale sulla conservazione delle scritture contabili**, secondo il quale le lettere, la corrispondenza commerciale, i telegrammi e le fatture vanno conservati per **10 anni** dalla data delle loro ultima registrazione.

Lo stesso principio viene ripreso anche dallo Statuto del contribuente (legge 212/2000), il quale all'articolo 8, comma 5, stabilisce che l'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito ai soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione e dalla loro formazione.

E così, trascorsi i 10 anni, i documenti fiscali possono essere distrutti o smaltiti e nessun controllo su di essi potrà essere effettuato successivamente a tale periodo. Tuttavia, **nel caso in cui sia in corso un accertamento, le scritture contabili obbligatorie devono essere conservate anche oltre questo termine e almeno fino a quando non siano definiti gli accertamenti** relativi al corrispondente periodo d'imposta.

Ci sono poi disposizioni fiscali più specifiche che possono prevedere termini inferiori per l'obbligo di conservazione di fatture, documenti o altro, a seconda del tipo di tributo. **I documenti fiscali allegati alla dichiarazione dei redditi, ad esempio, devono essere conservati fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della stessa.** Per 5 anni devono essere anche conservate le ricevute d'affitto, le utenze domestiche, le multe e le contravvenzioni.

Per quanto concerne invece i **documenti informatici rilevanti ai fini tributari**, come ad esempio le fatture attive e passive, i documenti di trasporto, i registri IVA e i registri contabili, essi non sono esonerati dal rispetto delle norme civilistiche (il riferimento è agli articoli 2220, 2214, 2215 bis e 2217 del codice civile).

Quindi, tutti i documenti digitali (ossia i documenti dematerializzati) validi ai fini fiscali devono possedere i **requisiti dell'immodificabilità, dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità**. Solo in questo modo è possibile garantire la certezza della paternità e la non alterabilità dei documenti stessi.

Ma cosa accade all'imprenditore che non conserva o che smarrisce le fatture? A quali responsabilità va incontro?

In caso di controllo fiscale, l'imprenditore o il libero professionista che, anche in assenza di dolo, non ha conservato le fatture e i documenti contabili obbligatori, impedendo di fatto la ricostruzione del volume d'affari della sua attività, è **responsabile penalmente ed incorre nel reato di distruzione di documenti contabili**.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione che con la **sentenza n. 6752 del 21 febbraio 2012**, ha condannato un piccolo imprenditore per non avere conservato correttamente le scritture obbligatorie, impedendo di fatto la ricostruzione del volume d'affari e la dichiarazione dei redditi della propria ditta.

Secondo la Cassazione, il **reato di occultamento o distruzione di documenti contabili** può essere attribuito al contribuente, anche se non si può provare la volontà di quest'ultimo di evadere le imposte. Per i giudici della Suprema Corte, sarebbe quindi sufficiente il comportamento concludente del contribuente consistito nella mancata o parziale conservazione dei documenti o nell'aver reso impossibile o solo più difficile la ricostruzione del volume d'affari.

Il contribuente, tuttavia, se vuole evitare la condanna, deve dimostrare che il proprio volume d'affari è

comunque ricostruibile sulla base di elementi alternativi e da altri documenti in suo possesso.

Antonino Salvaggio - Centro Studi CGN

<http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com>